

Serie Remunera

NUOVA CEDOLA NO LOAD

Contratto di assicurazione sulla vita, a premio unico, con partecipazione agli utili e corresponsione di cedole annuali

Il presente Fascicolo informativo, contenente Scheda Sintetica, Nota Informativa, Condizioni contrattuali comprensive di Regolamento della gestione interna separata "Remunera più", Glossario, Modulo di Proposta - Certificato e Allegati, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta - Certificato.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.



Chiara Vita S.p.A. – Compagnia di Assicurazione sulla Vita S.p.A.
Sede Legale e Operativa Via Pietro Gaggia, 4 - 20139 Milano Tel 02 57.43.86.1 – fax 02 55.24.99.04
Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Capitale Sociale € 34.178.000,00 i.v. Num. Iscriz. del Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 - R.E.A. n. 1882793
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00142 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. d'ordine 031
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. I.S.V.A.P. n. 1979 del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288)

Indice

una Società del Gruppo



Scheda sintetica	pag. 3
Nota Informativa	pag. 8
Condizioni contrattuali	pag. 23
Regolamento della gestione interna separata “Remunera più”	pag. 31
Glossario	pag. 32
Modulo di Proposta – Certificato	pag. 36
Allegato: Informativa resa per il trattamento dei dati personali	pag. 39

Scheda Sintetica

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

CHIARA VITA S.p.A., Compagnia di assicurazione appartenente al Gruppo Assicurativo Svizzero Helvetia, ha sede legale e direzione generale a Milano (Italia) in Via Pietro Gaggia, 4 – CAP 20139 (di seguito Compagnia).

1.b) Denominazione del contratto

NUOVA CEDOLA NO LOAD

1.c) Tipologia del contratto

NUOVA CEDOLA NO LOAD è un'assicurazione a vita intera rivalutabile a premio unico. Le prestazioni assicurate dal presente contratto, sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento di un insieme di attivi separati dal patrimonio della Compagnia appositamente gestiti per far fronte agli impegni assunti.

1.d) Durata

NUOVA CEDOLA NO LOAD è un contratto a vita intera: la durata coincide con la vita dell'Assicurato. In ogni caso, trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può esercitare il diritto di riscatto.

1.e) Pagamento dei premi

NUOVA CEDOLA NO LOAD prevede il pagamento di un premio unico di importo pari almeno a 50.000,00 Euro. Trascorsi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto è altresì possibile versare premi aggiuntivi di importo minimo pari a 2.500,00 Euro alle condizioni fissate dalla Compagnia.

2. Caratteristiche del contratto

NUOVA CEDOLA NO LOAD è una polizza a vita intera di tipo rivalutabile e con premio unico. La finalità della polizza è di ottenere la possibilità di percepire, sotto forma di cedola annua, il rendimento del proprio investimento, in un orizzonte temporale di medio - lungo periodo senza esporre il Contraente ai rischi derivanti dall'andamento dei mercati finanziari.

L'importo di ogni cedola dipende dalla rivalutazione annualmente attribuita alle prestazioni assicurate in base al risultato della gestione interna separata "Remunera più", una particolare forma di gestione assicurativa che ha l'obiettivo di minimizzare il rischio e offrire stabilità di rendimenti nel medio lungo periodo.

In particolare, la cedola annua consente di beneficiare delle rivalutazioni maturate dal capitale assicurato fino ad un massimo dell'1,50% fino al 5° anniversario della data di decorrenza e successivamente per intero, come indicato al Punto 5 della Nota Informativa.

Unicamente al 10° anno di durata contrattuale, NUOVA CEDOLA NO LOAD garantisce un rendimento minimo del 2,00% annuo semplice nei termini e secondo le modalità descritte al successivo Punto 3.

NUOVA CEDOLA NO LOAD prevede, inoltre, un Bonus sotto forma di maggiorazione della cedola annua.

Si precisa, inoltre, che sul premio versato non gravano costi per la copertura per rischi demografici. La parte di premio trattenuta a fronte dei costi del contratto, descritti dettagliatamente al punto 8.1.1 della Nota Informativa, non concorre alla formazione del capitale maturato.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione F della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazioni agli utili.

La Compagnia è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazione in caso di vita

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto NUOVA CEDOLA NO LOAD prevede il pagamento al Contraente di una cedola annua di importo variabile, secondo le modalità indicate al Punto 5 lettera D) della Nota Informativa.

Trascorso un anno dalla data di decorrenza, il Contraente può esercitare il diritto di riscatto ed ottenere la liquidazione da parte della Compagnia, del relativo valore di riscatto.

In considerazione del fatto che NUOVA CEDOLA NO LOAD non prevede applicazione di caricamenti, il relativo valore di riscatto può risultare inferiore ai premi versati unicamente per effetto del costo fisso (pari a 25,00 Euro) applicato sia al Premio Unico Iniziale sia all'operazione di riscatto.

Al 10° anniversario della data di decorrenza del contratto, sempreché non siano stati effettuati riscatti parziali, la Compagnia riconosce un Bonus - sotto forma di maggiorazione della cedola annua nei termini ed alle condizioni di cui al Punto 3 della Nota Informativa.

Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato, NUOVA CEDOLA NO LOAD, prevede il pagamento del capitale assicurato rivalutato ai Beneficiari designati, secondo quanto indicato al Punto 5 della Nota Informativa.

Consolidamento e capitale minimo garantito

Ai fini della prestazione in caso di decesso:

Anteriormente al 6° anniversario della data di decorrenza

considerato che il rendimento annuo attribuito al contratto dalla gestione interna separata viene periodicamente liquidato – sotto forma di cedola annua – fino ad un massimo dell'1,50%, la parte di rendimento della gestione eventualmente non liquidata (in quanto eccedente l'1,50%) per ciascuno dei primi 5 anni di durata contrattuale resta acquisita (ovvero si consolida) al contratto sino al 6° anniversario della data di decorrenza.

Al 6° anniversario della data di decorrenza

viene liquidata – sotto forma di cedola annua – sia la parte di rendimento attribuito al contratto da parte della gestione e non liquidata con le prime 5 cedole annue sia l'intero rendimento attribuito dalla gestione relativamente al 6° anno di durata contrattuale.

Successivamente al 6° anniversario della data di decorrenza (fatto salvo il solo 10° anniversario)

viene periodicamente liquidato – sotto forma di cedola annua – l'intero rendimento attribuito dalla gestione al contratto per il corrispondente anno di durata contrattuale.

Al 10° anniversario della data di decorrenza

la Compagnia garantisce che le cedole relative ai primi dieci anni di durata contrattuale esprimano almeno un rendimento complessivamente pari al 2,00% annuo semplice, calcolato per il periodo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario (c.d. "rendimento minimo garantito").

Ne consegue, pertanto, che laddove la cedola annua - che rappresenta l'intero rendimento attribuito dalla gestione interna relativamente al 10° anno di durata contrattuale - sommata alle 9 cedole annue lorde precedentemente liquidate, esprima un rendimento complessivamente inferiore al rendimento minimo garantito, detta decima cedola annua verrà aumentata del rendimento mancante, assicurando quindi al contratto il riconoscimento del rendimento minimo garantito.

La cedola annua risultante viene, inoltre, aumentata del Bonus.

Ai fini della prestazione in caso di vita (riscatto parziale o totale):

In caso di riscatto fino al 5° anniversario (incluso) della data di decorrenza non opera il consolidamento di quella parte di rendimento annuo attribuito al contratto dalla gestione interna separata in misura superiore all'1,50% annuo: in tale periodo, pertanto, in caso di riscatto il contratto beneficia della sola parte di rendimento (ovvero al massimo l'1,50% annuo) liquidato, sotto forma di cedole, anteriormente alla data di riscatto.

In caso di riscatto richiesto dopo il 5° ed anteriormente al 6° anniversario della data di decorrenza opera il consolidamento della parte di rendimento della gestione eventualmente non liquidata con le prime 5 cedole annue (ovvero della parte di rendimento della gestione interna separata eventualmente eccedente l'1,50% annuo).

Al 6° anniversario della data di decorrenza

viene liquidata – sotto forma di cedola annua – sia la parte di rendimento attribuito dalla gestione e non liquidata con le prime 5 cedole annue sia l'intero rendimento della gestione relativo al 6° anno di durata contrattuale.

Successivamente al 6° anniversario della data di decorrenza (fatto salvo il solo 10° anniversario) viene periodicamente liquidato – sotto forma di cedola annua – l'intero rendimento attribuito dalla gestione al contratto per il corrispondente anno di durata contrattuale.

In caso di riscatto al 10° anniversario della data di decorrenza

la Compagnia garantisce che le cedole relative ai primi dieci anni di durata contrattuale esprimano almeno un rendimento complessivamente pari al 2,00% annuo semplice, calcolato per il periodo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario (c.d. "rendimento minimo garantito").

Ne consegue, pertanto, che laddove la cedola annua - che rappresenta l'intero rendimento attribuito dalla gestione interna relativamente al 10° anno di durata contrattuale - sommata alle 9 cedole annue lorde precedentemente liquidate, esprima un rendimento complessivamente inferiore al rendimento minimo garantito, detta decima cedola annua verrà aumentata del rendimento mancante, assicurando quindi al contratto il riconoscimento del rendimento minimo garantito.

La cedola annua risultante viene, inoltre, aumentata del Bonus.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1, 2, e 5 delle Condizioni contrattuali.

4. Costi

La Compagnia, al fine di svolgere l'attività di collocamento e gestione dei contratti e di incasso dei premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.**

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dal rendimento della gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'analogia operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata dell'operazione assicurativa pari a dieci anni il "Costo percentuale medio annuo" del 5° è pari all'1,00%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 5° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1,00% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate, ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4,00% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" NUOVA CEDOLA NO LOAD

Premio unico: 50.000,00 Euro
Durata: 25 anni
Età dell'Assicurato: ininfluente
Sesso dell'Assicurato: ininfluente

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,53%
10	1,61%
15	1,61%
20	1,61%
25	1,61%

Premio unico: 150.000,00 Euro
Durata: 25 anni
Età dell'Assicurato: ininfluente
Sesso dell'Assicurato: ininfluente

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,51%
10	1,60%
15	1,60%
20	1,60%
25	1,60%

Premio unico: 300.000,00 Euro
Durata: 25 anni
Età dell'Assicurato: ininfluente
Sesso dell'Assicurato: ininfluente

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,51%
10	1,60%
15	1,60%
20	1,60%
25	1,60%

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata "Remunera più" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

L'informativa viene prodotta in base alla seguente rappresentazione esemplificativa:

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione interna separata	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati	Tasso di rendimento medio lordo dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Tasso di inflazione
2005	3,72%	2,260%	3,16%	1,70%
2006	3,04%	1,920%	3,86%	2,00%
2007	3,76%	2,280%	4,41%	1,71%
2008	3,85%	2,325%	4,46%	3,23%
2009	3,85%	2,325%	3,54%	0,75%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta – Certificato o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

Chiara Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

Il Direttore Generale
Dott. Valter Manca



Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota Informativa si articola in sei sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
- D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo

CHIARA VITA S.p.A., Compagnia di assicurazioni appartenente al Gruppo Assicurativo Svizzero Helvetia, ha sede legale e direzione generale a Milano (Italia) in Via Pietro Gaggia, 4 – CAP 20139 (di seguito Compagnia).

CHIARA VITA S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento dell'ISVAP n. 1979 del 4 Dicembre 2001.

Altre informazioni relative alla Compagnia

- Numero di telefono +39 02 57438635
- Numero di fax +39 02 55249904
- Sito internet www.chiaravita.it
- Indirizzo e-mail gestioneportafoglio@chiaravita.it
- Partita I.V.A. e C.F. n. 03215010962

Società di revisione della Compagnia

KPMG S.p.A.
Via Vittor Pisani 25
20124 Milano (Italia)

2. Conflitto di interessi

La Compagnia può affidare la gestione patrimoniale degli attivi compresi nel Fondo "Remunera più" a società collegate.

Attualmente la gestione degli attivi sottostanti la gestione interna separata "Remunera più" è stata delegata, dalla Compagnia, ad Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, che svolge funzione di capogruppo.

Nella gestione degli attivi il gestore può compiere operazioni su strumenti finanziari emessi o gestiti da società collegate entro il limite del 30,00% del totale degli attivi gestiti.

Fino alla data di redazione della presente nota informativa non sono stati utilizzati strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti collegati.

La Compagnia opererà in ogni caso in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti operando nel rispetto delle seguenti linee guida:

- effettuare operazioni nell'interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse;
- operare al fine di contenere i costi a carico del Contraente ed ottenere il migliore risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi assicurativi;

- astenersi dall'effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi;
- astenersi da ogni comportamento che possa avvantaggiare una gestione interna separata a danno di un'altra.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

3.1. Durata

NUOVA CEDOLA NO LOAD è un contratto a vita intera, ovvero la durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

In ogni caso, trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto è possibile esercitare il diritto di riscatto, di cui al Punto 13.

3.2. Prestazioni

NUOVA CEDOLA NO LOAD impegna la Compagnia a riconoscere:

- *in caso di vita dell'Assicurato,*
 - ad ogni anniversario della data di decorrenza, il pagamento al Contraente di una cedola annua di importo variabile, di cui al successivo Punto 5 lettera D);
 - a fronte della richiesta del Contraente, la liquidazione del valore di riscatto nei termini e secondo le modalità indicate al Punto 13;

in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga, il pagamento del capitale assicurato.

L'ammontare del capitale assicurato, data dalla somma delle porzioni di capitale costituite a fronte:

- del premio unico iniziale;
- dei premi aggiuntivi eventualmente versati
- del Bonus, riconosciuto alle condizioni e nei termini di seguito indicati al Punto 3.3.;

viene rivalutato ai sensi del Punto 5.

Ai fini della prestazione in caso di decesso:

Anteriormente al 6° anniversario della data di decorrenza

considerato che il rendimento annuo attribuito al contratto dalla gestione interna separata viene periodicamente liquidato – sotto forma di cedola annua – fino ad un massimo dell'1,50%, la parte di rendimento della gestione eventualmente non liquidata (in quanto eccedente l'1,50%) per ciascuno dei primi 5 anni di durata contrattuale resta acquisita (ovvero si consolida) al contratto sino al 6° anniversario della data di decorrenza.

Al 6° anniversario della data di decorrenza

viene liquidata – sotto forma di cedola annua – sia la parte di rendimento attribuito al contratto da parte della gestione e non liquidata con le prime 5 cedole annue sia l'intero rendimento attribuito dalla gestione relativamente al 6° anno di durata contrattuale.

Successivamente al 6° anniversario della data di decorrenza (fatto salvo il solo 10° anniversario)

viene periodicamente liquidato – sotto forma di cedola annua – l'intero rendimento attribuito dalla gestione al contratto per il corrispondente anno di durata contrattuale.

Al 10° anniversario della data di decorrenza

la Compagnia garantisce che le cedole liquidate nei primi dieci anni di durata contrattuale esprimano almeno un rendimento complessivamente pari al 2,00% annuo semplice, per il periodo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario (c.d. "rendimento minimo garantito").

Ne consegue, pertanto, che laddove la cedola annua (di cui al successivo Punto 5 Lett. D) - che rappresenta l'intero rendimento attribuito dalla gestione interna relativamente al 10° anno di durata contrattuale - sommata alle 9 cedole annue lorde precedentemente liquidate, esprima un rendimento complessivamente inferiore al rendimento minimo garantito, detta ultima cedola annua

verrà aumentata del rendimento mancante assicurando, quindi, al contratto il riconoscimento del rendimento minimo garantito. Detto rendimento minimo garantito si intende al netto del Bonus.

La Compagnia garantisce comunque che il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque epoca esso avvenga, è pari almeno alla somma dei premi versati, al netto del **costo fisso di 25,00 Euro** (di cui al punto 8.1.1) e dei riscatti eventualmente effettuati.

Ai fini della prestazione in caso di vita (riscatto parziale o totale):

In caso di riscatto fino al 5° anniversario (incluso) della data di decorrenza non opera il consolidamento di quella parte di rendimento annuo attribuito al contratto dalla gestione interna separata in misura superiore all'1,50% annuo: in tale periodo, pertanto, in caso di riscatto il contratto beneficia della sola parte di rendimento (ovvero al massimo l'1,50% annuo) liquidato, sotto forma di cedole, anteriormente alla data di riscatto.

In caso di riscatto richiesto dopo il 5° ed anteriormente al 6° anniversario della data di decorrenza opera il consolidamento della parte di rendimento della gestione eventualmente non liquidata con le prime 5 cedole annue (ovvero della parte di rendimento della gestione interna separata eventualmente eccedente l'1,50% annuo).

Al 6° anniversario della data di decorrenza

viene liquidata – sotto forma di cedola annua – sia la parte di rendimento attribuito dalla gestione e non liquidata con le prime 5 cedole annue sia l'intero rendimento della gestione relativo al 6° anno di durata contrattuale.

Successivamente al 6° anniversario della data di decorrenza (fatto salvo il solo 10° anniversario)

viene periodicamente liquidato – sotto forma di cedola annua – l'intero rendimento attribuito dalla gestione al contratto per il corrispondente anno di durata contrattuale.

In caso di riscatto al 10° anniversario della data di decorrenza

la Compagnia garantisce che le cedole relative ai primi dieci anni di durata contrattuale esprimano almeno un rendimento complessivamente pari al 2,00% annuo semplice, calcolato per il periodo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario (c.d. "rendimento minimo garantito").

Ne consegue, pertanto, che laddove la cedola annua - che rappresenta l'intero rendimento attribuito dalla gestione interna relativamente al 10° anno di durata contrattuale - sommata alle 9 cedole annue lorde precedentemente liquidate, esprima un rendimento complessivamente inferiore al rendimento minimo garantito, detta decima cedola annua verrà aumentata del rendimento mancante, assicurando quindi al contratto il riconoscimento del rendimento minimo garantito.

La cedola annua risultante viene, inoltre, aumentata del Bonus.

L'ammontare del capitale assicurato iniziale è pari al premio unico versato diminuito **di un costo fisso di 25,00 Euro**.

Ai fini della rivalutazione del capitale assicurato, la porzione di capitale derivante da ciascun premio aggiuntivo si intende costituita alla data di ricevimento del premio stesso da parte della Compagnia.

Il capitale assicurato viene altresì aumentato per effetto di un Bonus riconosciuto alle condizioni e nei termini indicati al successivo Punto 3.3..

3.3.Bonus

Al 10° anniversario della data di decorrenza del contratto, a condizione che non siano stati effettuati riscatti parziali sino a tale anniversario, la Compagnia riconosce un Bonus - sotto forma di maggiorazione della cedola annua, per un importo pari allo 0,50% del premio unico versato al netto del relativo costo fisso.

4. Premi

Le prestazioni assicurate di cui al punto 3.2. sono garantite previa corresponsione di un premio unico.

Il Contraente può effettuare dei versamenti aggiuntivi, **purché siano trascorsi almeno sei mesi dalla decorrenza e non oltre la quinta annualità, fermo restando che la Compagnia si riserva la facoltà di non accettare il versamento dei premi aggiuntivi anche anteriormente a tale anniversario.**

Il primo premio deve essere versato dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato mediante addebito sul conto corrente acceso presso la Banca distributrice, e conseguente accredito dello stesso da parte della Banca sul conto della Compagnia.

Il pagamento dei premi aggiuntivi, in corrispondenza alla loro sottoscrizione, deve essere effettuato dal Contraente mediante addebito sul conto corrente acceso presso la Banca distributrice, e conseguente accredito dello stesso da parte della Banca sul conto della Compagnia.

Il premio unico deve essere di importo non inferiore a 50.000,00 Euro, mentre il premio aggiuntivo deve essere di importo non inferiore a 2.500,00 Euro.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

La presente forma assicurativa fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita collegate alla gestione interna separata "Remunera più", le cui caratteristiche sono dettagliatamente indicate alla Sezione C "Informazioni sulla gestione interna separata".

La Compagnia riconosce una rivalutazione annua del capitale assicurato in base alle condizioni che seguono.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il contratto verrà rivalutato mediante aumento a totale carico della Compagnia della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Il tasso di rendimento annuale viene determinato con le modalità indicate all'Art. 3 del Regolamento della gestione interna separata "Remunera più". Il tasso di rendimento utilizzato per il calcolo della misura di rivalutazione da attribuire al contratto è quello relativo al terzo mese antecedente la ricorrenza del contratto.

A) Misura annua di rivalutazione

La misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto si ottiene sottraendo al rendimento annuo della gestione interna separata "Remunera più", come sopra rilevato, un valore denominato "rendimento trattenuto".

Detto rendimento trattenuto viene determinato secondo le modalità indicate nella tabella di seguito riportata:

Rendimento annuo della gestione "Remunera più"	Rendimento trattenuto
Fino al 3,00% compreso	1,10%
Superiore o pari al 4,00%	1,60%
Compreso tra il 3,01% ed il 3,99%	1,10% maggiorato di mezzo centesimo di punto percentuale per ogni centesimo di punto percentuale di rendimento della gestione "Remunera più" superiore al 3,00%*

* Esempio: se il rendimento della gestione "Remunera più" è del 3,50%, il rendimento trattenuto dalla Compagnia sarà pari all'1,35%.

La misura annua di rivalutazione non può comunque essere inferiore a 0,00%.

B) Rivalutazione annuale del capitale assicurato

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato viene rivalutato nei termini seguenti:

- al primo anniversario della data di decorrenza, il capitale assicurato costituito a fronte del premio unico iniziale, viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura di rivalutazione di cui al punto A). Il capitale così ottenuto viene diminuito della cedola annua di cui al successivo punto D);
- il capitale assicurato in vigore ad ogni anniversario della data di decorrenza successivo al primo, al netto di eventuali riscatti parziali, viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura di rivalutazione di cui al punto A). Il capitale così ottenuto viene diminuito della cedola annua di cui al successivo punto D);
- le porzioni di capitale costituite a fronte di ciascun premio aggiuntivo versato nei dodici mesi precedenti ogni anniversario della data di decorrenza, al netto di eventuali riscatti parziali, vengono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna porzione, in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuto pro-rata temporis, per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e l'anniversario della data di decorrenza immediatamente successivo. La porzione di capitale così ottenuta viene diminuita della parte di cedola annua relativa a ciascun versamento aggiuntivo considerato.

C) Rivalutazione del capitale assicurato in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, e sempreché la data del decesso non coincida con un anniversario della data di decorrenza, il capitale assicurato viene rivalutato nei termini seguenti:

- il capitale assicurato all'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente la data del decesso, al netto di eventuali riscatti parziali, viene aumentato dell'interesse derivante dalla capitalizzazione del capitale stesso, in base alla misura annua di rivalutazione, riconosciuto pro-rata temporis per il periodo di tempo compreso tra l'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente e la data del decesso;
- le porzioni di capitale eventualmente costituite fra il suddetto anniversario della data di decorrenza e la data del decesso, al netto di eventuali riscatti parziali, vengono aumentate dell'interesse derivante dalla capitalizzazione di ciascuna porzione, in base alla misura annua di rivalutazione, riconosciuto pro-rata temporis per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la data del decesso.

Resta inteso che in caso di decesso dell'Assicurato il capitale da corrispondere ai Beneficiari dovrà essere pari almeno alla somma dei premi versati, al netto **del costo fisso pari a 25,00 Euro** (di cui al punto 8.1.1.) e dei riscatti parziali eventualmente effettuati.

D) Cedola annua

Nel corso della durata contrattuale, in caso di vita dell'Assicurato, la Compagnia riconosce al Contraente – ad ogni anniversario della data di decorrenza – una cedola annua di importo variabile determinata secondo le modalità di seguito indicate.

L'ammontare della cedola annua viene determinata facendo riferimento al Capitale Unico (pari al premio unico iniziale diminuito del relativo costo fisso) ed al Capitale Aggiuntivo (pari alla somma degli eventuali premi aggiuntivi pagati fino alla ricorrenza annua relativa allo stacco cedola).

In particolare la cedola annua liquidabile:

fino al 5° anniversario della data di decorrenza è pari, per ogni ricorrenza annua considerata, al minore tra i seguenti importi:

- il prodotto tra la somma del Capitale Unico e del Capitale Aggiuntivo ed il tasso convenzionale dell'1,50%;
- il prodotto tra la somma del Capitale Unico e del Capitale Aggiuntivo e la misura annua di rivalutazione di cui al punto A);

Resta inteso che, con riferimento a ciascun Capitale Aggiuntivo sopra richiamato, le porzioni di capitale costituite a fronte dei premi aggiuntivi versati nei dodici mesi precedenti l'ultima ricorrenza

annua considerata, vengono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna porzione, in base al tasso (1,50% o misura annua di rivalutazione) di volta in volta considerato, riconosciuto pro-rata temporis, per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la ricorrenza considerata;

al 6° anniversario della data di decorrenza è pari alla differenza tra:

- il capitale assicurato rivalutato al quinto anniversario della data di decorrenza ulteriormente aumentato di un importo pari al prodotto tra il capitale stesso e la misura annua di rivalutazione;
- la somma del Capitale Unico con il Capitale Aggiuntivo;

successivamente al 6° anniversario della data di decorrenza è pari, per ogni ricorrenza annua considerata, al prodotto tra la somma del Capitale Unico con il Capitale Aggiuntivo e la misura annua di rivalutazione;

Al 10° anniversario della data di decorrenza la Compagnia garantisce che le cedole liquidate nei primi dieci anni di durata contrattuale esprimano almeno un rendimento complessivamente pari al 2,00% annuo semplice, per il periodo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario (c.d. "rendimento minimo garantito").

Ne consegue, pertanto, che laddove la cedola annua - che rappresenta l'intero rendimento attribuito dalla gestione interna relativamente al 10° anno di durata contrattuale - sommata alle 9 cedole annue lorde precedentemente liquidate, esprima un rendimento complessivamente inferiore al rendimento minimo garantito, detta ultima cedola annua verrà aumentata del rendimento mancante assicurando, quindi, al contratto il riconoscimento del rendimento minimo garantito. La cedola annua risultante viene, inoltre, aumentata del Bonus di cui al Punto 3.

All'ammontare di ogni cedola annua, come sopra determinato, viene applicato un **costo fisso di cui al Punto 8.1.3.**

Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla successiva Sezione F contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

La Compagnia consegnerà al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

6. Opzioni di contratto

Non è prevista alcuna opzione contrattuale esercitabile da parte del Contraente.

C. INFORMAZIONI SULA GESTIONE INTERNA SEPARATA

7. Gestione interna separata

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata "Remunera più", separata dalle altre attività della Compagnia, disciplinata da apposito Regolamento che è parte integrante delle Condizioni contrattuali.

"Remunera più" è gestione interna separata conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) con la Circolare n.71 del 26/03/1987 e successive modifiche e integrazioni e si atterrà ad eventuali successive disposizioni. Il valore delle attività gestite non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i prodotti assicurativi che prevedono una rivalutazione legata al rendimento della gestione stessa.

La valuta di denominazione della gestione interna separata "Remunera più" è l'Euro.

La gestione interna separata “Remunera più” persegue l’obiettivo di realizzare rendimenti sostanzialmente stabili nel tempo; inoltre, la gestione presenta rendimenti minimi garantiti consolidati che consentono, unitamente alla scelta di appropriati attivi posti a copertura degli impegni assunti, di perseguire una crescita costante nel tempo del valore del capitale.

Al termine di ogni mese viene determinato il rendimento medio della gestione interna separata “Remunera più”, realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, rapportando il risultato finanziario della gestione interna separata di competenza di quel periodo, al valore medio della gestione nello stesso periodo.

Il risultato finanziario si intende comprensivo dei redditi finanziari ordinari e degli utili e delle perdite da realizzo di competenza del periodo considerato, al netto delle spese specifiche degli investimenti e delle spese di certificazione. Gli utili e le perdite da realizzo sono calcolati sul valore di carico della gestione interna separata.

La gestione interna separata “Remunera più” investe prevalentemente in titoli di Stato ed obbligazioni di emittenti nazionali ed esteri ed in minor misura in strumenti finanziari corporate e azionari.

Al 31 dicembre 2009 la composizione della gestione risulta essere la seguente:

Classe di attivo	Valore al 31/12/2009	Peso percentuale
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	608.052.289	96,03%
BTP	265.472.605	41,93%
CCT	60.999.308	9,63%
Altri titoli di Stato emessi in Euro	99.085.747	15,65%
Obbligazioni quotate in Euro	182.494.629	28,82%
Titoli di capitale	4.683.618	0,74%
Azioni quotate in Euro	4.683.618	0,74%
Altri attivi patrimoniali	20.420.935	3,23%
Liquidità	10.495.332	1,66%
Ratei	9.925.603	1,57%
TOTALE	633.156.842	100,00%

Il regolamento della gestione interna separata “Remunera più” non prevede percentuali minime di investimento nei singoli comparti. E’ altresì vero che la normativa di settore prevede elementi qualitativi e quantitativi nella determinazione degli attivi eligibili a copertura degli impegni degli Assicurati.

Alla data di redazione del presente documento il Consiglio di Amministrazione ha definito una “investment policy” relativamente al patrimonio di classe C; di seguito elencati i principali limiti:

- valute diverse dell’Euro: nella misura massima del 36,00% con obbligo di copertura del cambio (efficacia al 100% non obbligatoria);
- merito di credito: Investment Grade per almeno il 99,00% del portafoglio;
- componente azionaria: massimo 10,00%;
- quota massima in Altri Attivi Patrimoniali: 40,00%;
- quota massima titoli di debito e non di stato o OICR obbligazionari: 50,00%.

Fino alla data di redazione della presente Nota Informativa non sono stati utilizzati strumenti finanziari emessi da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia.

Lo stile di gestione è volto a perseguire il raggiungimento di rendimenti stabili nel tempo. Pertanto le scelte di investimento si focalizzano principalmente su titoli emessi da Stati e Enti Sovranazionali, con vita media residua coerente con le passività per le quali sono posti a garanzia. Le componenti corporate ed azionaria sono invece gestite con l’obiettivo di perseguire extra-rendimenti rispetto ai titoli governativi, presidiando costantemente il rischio totale al quale è esposto il portafoglio.

Per la gestione degli attivi sottostanti la gestione interna separata “Remunera più” la Compagnia si avvale del servizio prestato da Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, che svolge funzione di capogruppo. La Compagnia si riserva in futuro di delegare la gestione a qualificate società di gestione del risparmio, appartenenti e non al gruppo Helvetia, al fine di massimizzare l’efficienza ed il conseguente ritorno per l’Assicurato.

La gestione di “Remunera più” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Via Monte Rosa 91
20149 Milano

società di revisione iscritta nell’Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell’Art.161 del D.Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998, la quale attesta la corrispondenza del Fondo al regolamento dello stesso, la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.

Per maggiori informazioni, si rinvia al Regolamento della gestione interna separata “Remunera più” che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

8. Costi

8.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1. Costi gravanti sul premio

Sul primo premio è previsto un **costo fisso di 25,00 Euro**. La Compagnia non trattiene alcun importo a titolo di caricamento.

Sui premi aggiuntivi non è previsto alcun costo fisso. La Compagnia non trattiene alcun importo a titolo di caricamento.

8.1.2. Costi per riscatto

Su ciascun riscatto parziale o totale è previsto un **costo fisso di 25,00 Euro**.

Laddove il riscatto avvenga nei primi 5 anni di durata contrattuale e la misura annua di rivalutazione sia superiore all’1,50%, è previsto un costo implicito derivante dalla mancata attribuzione al valore di riscatto dell’intera misura annua di rivalutazione (ovvero detto costo implicito è pari alla differenza tra la misura annua di rivalutazione relativa ai primi 5 anni ed il tasso di rendimento dell’1,50%, attribuito per lo stesso periodo sotto forma di cedola annua).

8.1.3. Costi per la liquidazione delle cedole

Su ogni cedola liquidata è previsto un **costo fisso di 5,00 Euro**.

8.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione separata

La Compagnia trattiene dal rendimento annuo realizzato una commissione secondo le modalità indicate nella tabella di seguito riportata:

Rendimento annuo della gestione “Remunera più”	Rendimento trattenuto
Fino al 3,00% compreso	1,10%
Superiore o pari al 4,00%	1,60%
Compreso tra il 3,01% ed il 3,99%	1,10% maggiorato di mezzo centesimo di punto percentuale per ogni centesimo di punto percentuale di rendimento della gestione “Remunera più” superiore al 3,00%*

* Esempio: se il rendimento della gestione "Remunera più" è del 3,50%, il rendimento trattenuto dalla Compagnia sarà pari all'1,35%.

9. Misure e modalità di eventuali sconti

In relazione al presente contratto non sono previsti sconti.

10. Regime fiscale

Regime fiscale sui premi

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni.

Il premio versato dal Contraente non è deducibile dal reddito imponibile e non beneficia di alcuna detrazione di imposta.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme erogate dalla Compagnia in forma di capitale, in caso di riscatto, sono soggette a un'imposta sostitutiva del 12,50% (art. 42 comma 4 del D.P.R. n. 917/86) sulla differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei versamenti corrisposti.

Le somme erogate dalla Compagnia a titolo rendimento finanziario conseguito durante la fase di accumulo vengono assoggettate, al momento dell'erogazione della prestazione, ad imposta sostitutiva pari al 12,50% del suo ammontare.

Le somme erogate dalla Compagnia al verificarsi del decesso dell'Assicurato sono esenti da IRPEF (art.34 del D.P.R. n. 601/73) e dall'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei versamenti corrisposti (art.6 del D.P.R. n. 917/86).

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

11. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto si intende concluso a condizione che sia stato corrisposto il versamento dovuto alla data di sottoscrizione, alle ore 24 del giorno di sottoscrizione della Proposta-Certificato da parte del Contraente e dell'Assicurato, se diverso dal Contraente. Nel caso di mancata corresponsione di tale versamento alla data stabilita, il contratto è concluso alle ore 24 del giorno in cui il Contraente ha pagato quanto dovuto.

La Compagnia, a seguito della sottoscrizione della Proposta-Certificato e della corresponsione dell'importo dovuto alla decorrenza del contratto, invia al Contraente una Lettera Contrattuale di Conferma del ricevimento del versamento effettuato.

La decorrenza del contratto e delle coperture assicurative coincide con la data di conclusione del contratto.

12. Risoluzione del contratto

Il Contraente può risolvere il contratto richiedendo la liquidazione totale del valore di riscatto trascorsi dodici mesi dalla decorrenza.

13. Riscatto

Trascorsi dodici mesi dalla decorrenza, il Contraente può riscattare parzialmente o totalmente il proprio contratto mediante richiesta scritta consegnata allo sportello della Banca presso cui è stato sottoscritto il contratto assicurativo, ovvero inviata direttamente alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata A.R., corredata dalla documentazione indicata all'articolo 13 delle Condizioni contrattuali.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento la Compagnia provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento presso la propria sede della documentazione completa prevista dalle Condizioni contrattuali (ovvero dalla data di ricevimento presso lo sportello bancario, se anteriore), oltre tale termine sono dovuti gli interessi di mora.

In considerazione del fatto che NUOVA CEDOLA NO LOAD non prevede applicazione di caricamenti, il relativo valore di riscatto può risultare inferiore ai premi versati unicamente

per effetto del costo fisso (pari a 25,00 Euro) applicato sia al Premio Unico Iniziale sia all'operazione di riscatto.

Riscatto totale

In caso di riscatto richiesto fino al 5° anniversario (incluso) della data di decorrenza

Il valore di riscatto è dato dalla somma di ciascuna porzione di capitale assicurato rivalutata annualmente – per il tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la data del riscatto – in base ad un tasso convenzionale. Detto tasso convenzionale è pari, per ciascun anno, al minore tra l'1,50% e la misura annua di rivalutazione, di cui al Punto 5 Lett. A).

Ne consegue, pertanto, che nel caso la suddetta misura annua di rivalutazione sia superiore all'1,50%, **fino al 5° anniversario della data di decorrenza il valore di riscatto non beneficerà dell'intera misura annua di rivalutazione** (secondo quanto rappresentato alla successiva Sezione F, "Tabella B - Ipotesi di rendimento finanziario").

Considerato che, ad ogni anniversario della data di decorrenza, il suddetto tasso di rendimento convenzionale (minore tra la misura annua di rivalutazione e l'1,50% annuo) viene riconosciuto attraverso la liquidazione di una cedola annua (di cui al Punto 5 Lett. D), nel caso la data del riscatto avvenga:

- in coincidenza con un anniversario della data di decorrenza, il valore di riscatto totale è pari alla somma del Capitale Unico con il Capitale Aggiuntivo (essendo contestualmente liquidata la relativa cedola annua);
- in una data diversa dall'anniversario della decorrenza, il valore di riscatto totale è dato dalla somma del Capitale Unico con il Capitale Aggiuntivo rivalutata – per il tempo compreso tra la data del riscatto e la data di rivalutazione immediatamente precedente – in base al suddetto tasso di rendimento convenzionale. Resta inteso che, le porzioni di Capitale Aggiuntivo costituite a fronte dei premi eventualmente versati dopo l'anniversario di decorrenza precedente la data del riscatto, vengono rivalutate con i medesimi criteri a partire dalla data di costituzione delle stesse.

Fermo restando che, ai fini del riscatto, la garanzia di rendimento minimo opera solo al 10° anniversario della data di decorrenza del contratto, anteriormente al suddetto anniversario la Compagnia riconosce comunque un valore di riscatto minimo pari ai premi versati diminuiti dei costi previsti dal contratto. Per comprendere meglio le modalità in cui opera detta garanzia si rimanda alla successiva Sezione F, "Tabella A – Tasso di rendimento minimo garantito".

In caso di riscatto richiesto dopo il 5° ed anteriormente al 6° anniversario della data di decorrenza

Il valore di riscatto è dato dalla somma di ciascuna porzione di capitale assicurato quale rivalutata annualmente – per il tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la data del riscatto – in base alla misura annua di rivalutazione, di cui al Punto 5 Lett. A) e di volta in volta diminuita delle cedole lorde già liquidate.

Al 6° anniversario della data di decorrenza

il valore di riscatto totale è pari alla somma del Capitale Unico con il Capitale Aggiuntivo (essendo contestualmente liquidata la relativa cedola annua);

Successivamente al 6° anniversario della data di decorrenza

nel caso la data del riscatto avvenga:

- in coincidenza con un anniversario della data di decorrenza, il valore di riscatto totale è pari alla somma del Capitale Unico con il Capitale Aggiuntivo (essendo contestualmente liquidata la relativa cedola annua);
- in una data diversa dall'anniversario della decorrenza, il valore di riscatto totale è dato dalla somma del Capitale Unico con il Capitale Aggiuntivo rivalutata – per il tempo compreso tra la data del riscatto e la data di rivalutazione immediatamente precedente – in base alla misura annua di rivalutazione.

Resta inteso che, in caso di riscatto coincidente con il 10° anniversario della data di decorrenza, la garanzia di rendimento minimo prestata dalla Compagnia opera attraverso la cedola annua liquidata al suddetto 10° anniversario, secondo quanto previsto al precedente Punto 3.2..

Ai fini della rivalutazione annua del capitale assicurato in caso di riscatto, si tiene conto degli eventuali riscatti parziali intervenuti.

Indipendentemente dalla data del riscatto, ai fini della determinazione dell'importo liquidabile, il capitale come sopra determinato viene diminuito di un **costo fisso pari a 25,00 Euro**.

Riscatto parziale

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri del riscatto totale, ivi inclusa l'applicazione di un **costo fisso pari a 25,00 Euro**, fermo restando che:

- l'importo lordo di ogni riscatto parziale non può essere inferiore a 2.500,00 Euro;
- il valore residuo del capitale assicurato non può essere inferiore a 50.000,00 Euro.

In caso di riscatto parziale

- il contratto resta in vigore per il capitale assicurato residuo che, anche ai fini della rivalutazione futura, deve intendersi come nuovo capitale assicurato;
- il Capitale Unico ed il Capitale Aggiuntivo vengono riproporzionati per effetto del riscatto parziale effettuato, anche ai fini della determinazione del valore di riscatto totale.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto a: Chiara Vita S.p.A. Via Pietro Gaggia n. 4 – 20139 Milano (Italia).

Numero di telefono +39 02 57438635

Numero di fax +39 02 55249904

e-mail gestioneportafoglio@chiaravita.it

che si impegna a fornirle entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Nella Sezione F "Progetto esemplificativo delle prestazioni" sono riportati i valori di riscatto relativi a ciascun anno di vita del contratto con riferimento alle ipotesi ivi considerate. I valori di riscatto puntuali sono contenuti nel Progetto esemplificativo personalizzato.

Il presente contratto non prevede un valore di riduzione.

14. Revoca della proposta

Ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il Contraente ha diritto di revocare la Proposta – Certificato fino alla data di conclusione del contratto dandone comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a Chiara Vita S.p.A. Via Pietro Gaggia n. 4 – 20139 Milano (Italia), o presentando richiesta scritta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto.

Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione la Compagnia rimborsa al Contraente un importo pari al premio versato senza trattenuta alcuna.

15. Diritto di recesso

Il Contraente, ai sensi dell'Art. 177 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso dandone comunicazione alla Compagnia mediante richiesta scritta consegnata allo sportello della Banca presso cui è stato stipulato il contratto, ovvero inviata direttamente alla Compagnia, con lettera raccomandata A.R. indirizzata a Chiara Vita S.p.A. Via Pietro Gaggia n. 4 – 20139 Milano (Italia).

La Compagnia rimborsa al Contraente il premio versato al netto del **costo fisso di 25,00 Euro** entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, previa consegna dell'originale di Proposta-Certificato e delle eventuali appendici.

Il diritto di recesso libera il Contraente e la Compagnia da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso.

16. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni

Ogni richiesta di liquidazione dovrà essere inviata alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata A.R., allegando la documentazione descritta all'articolo 13 delle Condizioni contrattuali.

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione sopra riportata (ovvero dalla data di ricevimento presso lo sportello bancario, se anteriore). Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei beneficiari. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Compagnia è entrata in possesso della documentazione completa.

Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di due anni che decorrono dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.

17. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

18. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

19. Reclami

Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia presso:

Chiara Vita S.p.A.
Ufficio Reclami
Via G.B. Cassinis 21 - 20139 Milano (Italia)
Fax 02 5351794
E-mail: reclami@helvetia.it.

Possono essere presentati all'ISVAP (Via del Quirinale 21 – 00187 Roma – Italia, oppure ai fax 06.42133745/ 06.42133353):

- i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente alle compagnie di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle compagnie stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

I reclami indirizzati all'ISVAP devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente e il Contraente.

20. Ulteriore informativa disponibile

In fase precontrattuale la Compagnia fornirà, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto annuale e la composizione della gestione interna separata, disponibili anche sul sito Internet della Compagnia www.chiaravita.it.

21. Informativa in corso di contratto

La Compagnia comunicherà tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa o nel Regolamento della gestione interna separata "Remunera più", intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Compagnia trasmetterà annualmente al Contraente, entro sessanta giorni dall'anniversario di decorrenza del contratto, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento;
- c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione; tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento minimo trattenuto dalla Compagnia, equivalente al tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, sesso ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP che, al momento di redazione del presente progetto, è pari al 4,00%, con un'aliquota trattenuta dalla Compagnia pari all'1,60%.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rivalutazione minima garantita: 2,00% annuo semplice attribuibile unicamente al 10° anniversario della data di decorrenza
- Età dell'Assicurato: qualunque
- Durata: vita intera
- Sesso dell'Assicurato: ininfluente

Premio unico versato: 50.000,00 EURO

Anni trascorsi (anniversari della data di decorrenza)	Premio unico versato	Cumulo premi versati	Capitale assicurato alla fine dell'anno per il caso di decesso	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Cedola annua erogabile alla fine dell'anno
1	50.000,00	50.000,00	49.975,00	49.950,00	-
2		50.000,00	49.975,00	49.950,00	-
3		50.000,00	49.975,00	49.950,00	-
4		50.000,00	49.975,00	49.950,00	-
5		50.000,00	49.975,00	49.950,00	-
6		50.000,00	49.975,00	49.950,00	-
7		50.000,00	49.975,00	49.950,00	-
8		50.000,00	49.975,00	49.950,00	-
9		50.000,00	49.975,00	49.950,00	-
10		50.000,00	49.975,00	49.950,00	10.239,88
11		50.000,00	49.975,00	49.950,00	-
12		50.000,00	49.975,00	49.950,00	-
13		50.000,00	49.975,00	49.950,00	-
14		50.000,00	49.975,00	49.950,00	-
15		50.000,00	49.975,00	49.950,00	-

N.B.: ai fini dello sviluppo delle prestazioni sopra riportate si ipotizza che il rendimento della gestione interna separata sia pari a 0,00% e che, di conseguenza, anteriormente al 10° anniversario della data di decorrenza (momento in cui opera la garanzia di rendimento minimo prestata dalla Compagnia) non vengano liquidate cedole.

Pertanto unicamente al 10° anniversario della data di decorrenza verrebbe erogata una cedola complessivamente pari al 2,00% annuo semplice applicato al Capitale Unico (ovvero al premio unico iniziale diminuito del relativo costo fisso), per il periodo trascorso tra la data di decorrenza ed il suddetto 10° anniversario.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo dieci anni di durata contrattuale.

Anteriormente al 10° anniversario della data di decorrenza del contratto - non operando ancora alcuna garanzia di rendimento minimo (del 2,00%) - la Compagnia riconosce comunque:

- in caso di decesso, un capitale minimo pari al premio unico versato diminuito del costo fisso iniziale di 25,00 Euro;
- in caso di riscatto, un capitale minimo pari al premio unico versato diminuito dei costi previsti dal contratto (costo fisso iniziale di 25,00 Euro e del costo fisso in caso di riscatto pari a 25,00 Euro).

La cedola erogata in corrispondenza del decimo anniversario della data di decorrenza tiene conto degli effetti della garanzia di rendimento minimo nonché dell'eventuale Bonus riconosciuto a tale anniversario.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
- Aliquota di rendimento trattenuta: 1,60%
- Tasso di rendimento retrocesso: 2,40%
- Età dell'Assicurato: qualunque
- Durata: vita intera
- Sesso dell'Assicurato: ininfluyente

Premio unico versato: 50.000,00 EURO

Anni trascorsi (anniversari della data di decorrenza)	Premio unico versato	Cumulo premi versati	Capitale assicurato alla fine dell'anno per il caso di decesso	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Cedola annua erogabile alla fine dell'anno
1	50.000,00	50.000,00	50.424,78	49.950,00	744,63
2		50.000,00	50.885,47	49.950,00	744,63
3		50.000,00	51.356,97	49.950,00	744,63
4		50.000,00	51.839,91	49.950,00	744,63
5		50.000,00	52.334,44	49.950,00	744,63
6		50.000,00	49.975,00	49.950,00	3.610,47
7		50.000,00	49.975,00	49.950,00	1.194,40
8		50.000,00	49.975,00	49.950,00	1.194,40
9		50.000,00	49.975,00	49.950,00	1.194,40
10		50.000,00	49.975,00	49.950,00	1.444,28
11		50.000,00	49.975,00	49.950,00	1.194,40
12		50.000,00	49.975,00	49.950,00	1.194,40
13		50.000,00	49.975,00	49.950,00	1.194,40
14		50.000,00	49.975,00	49.950,00	1.194,40
15		50.000,00	49.975,00	49.950,00	1.194,40

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono espresse in Euro e al lordo degli oneri fiscali.

Nell'esempio riportato in tabella, ove si ipotizza una misura annua di rivalutazione pari al 2,40%, si evidenzia che il valore di riscatto rimane costante in quanto tutti i rendimenti sono attribuiti sotto forma di cedola annua. In particolare:


- sino al 5° anniversario della data di decorrenza (incluso), la cedola annua beneficia di una rivalutazione annua ridotta (1,50%) rispetto all'intera misura annua di rivalutazione (2,40%);
- al 6° anniversario della data di decorrenza la cedola annua incorpora sia la parte di rendimento attribuito dalla gestione e non liquidata con le prime 5 cedole annue sia l'intero rendimento della gestione relativo al 6° anno di durata contrattuale;
- successivamente al 6° anniversario della data di decorrenza (*fatto salvo il solo 10° anniversario*), la cedola annua incorpora l'intero rendimento attribuito dalla gestione al contratto per il corrispondente anno di durata contrattuale (2,40%);
- al 10° anniversario della data di decorrenza la cedola annua incorpora l'intero rendimento attribuito dalla gestione al contratto per il corrispondente anno di durata contrattuale (2,40%); in quanto le cedole relative ai primi 10 anni di durata contrattuale esprimono un rendimento complessivamente superiore al 2,00% annuo semplice. La cedola inoltre incorpora anche il Bonus.

Ai fini del capitale in caso di decesso si segnala che:

- nei primi 5 anni di durata contrattuale detto capitale si incrementa per la parte di rendimento della gestione interna separata che non viene liquidata sotto forma di cedola annua;
- a partire dal 6° anniversario della data di decorrenza detto capitale rimane costante in quanto tutti i rendimenti sono attribuiti sotto forma di cedola annua.

Chiara Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Il Direttore Generale
Dott. Valter Manca



NUOVA CEDOLA NO LOAD

Condizioni Contrattuali

Il presente contratto è disciplinato dalle Condizioni contrattuali e dalle Norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato.

Art. 1 - Capitale assicurato

In base al presente contratto la Compagnia garantisce, in caso del decesso dell'Assicurato, il pagamento ai Beneficiari designati di un capitale assicurato.

L'ammontare del capitale assicurato è dato dalla somma delle porzioni di capitale costituite a fronte:

- del premio unico iniziale;
- dei premi aggiuntivi eventualmente versati;

rivalutato ai sensi della Clausola di Rivalutazione di cui all'Art.5.

La Compagnia garantisce che il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque epoca esso avvenga, è pari almeno alla somma dei premi versati al netto del **costo fisso di 25,00 Euro** e dei riscatti parziali eventualmente effettuati.

In aggiunta a quanto sopra, sempreché l'Assicurato sia in vita, la Compagnia garantisce inoltre il pagamento:

- di un Bonus, alle condizioni e nei termini indicati all' Art.4;
- di una cedola annua, ai sensi dell'Art. 5 punto D).

Unicamente al 10° anniversario della data di decorrenza la Compagnia garantisce che le cedole liquidate nei primi dieci anni di durata contrattuale esprimano almeno un rendimento complessivamente pari al 2,00% annuo semplice, per il periodo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale assicurato ed il suddetto 10° anniversario (c.d. "rendimento minimo garantito").

Art. 2 - Determinazione del capitale assicurato

L'ammontare del capitale assicurato iniziale è pari al premio unico versato diminuito di un **costo fisso di 25,00 Euro**.

La porzione di capitale assicurato costituita a fronte di ogni premio aggiuntivo è pari al premio stesso dal momento che la Compagnia non trattiene alcun importo a titolo di caricamento.

Ai fini della rivalutazione del capitale assicurato, la porzione di capitale derivante da ciascun premio aggiuntivo si intende costituita alla data di ricevimento del premio stesso da parte della Compagnia.

Il capitale assicurato viene altresì aumentato per effetto di un Bonus riconosciuto alle condizioni e nei termini indicati al successivo Art.4.

Art. 3 - Premio unico e premi aggiuntivi

A) Premio unico

Il premio, da versarsi in via anticipata ed in un'unica soluzione all'atto della conclusione del contratto, non può essere inferiore a 50.000,00 Euro.

B) Premi aggiuntivi

Il Contraente può corrispondere premi aggiuntivi, di importo minimo di 2.500,00 Euro, purché:

- siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, quale indicata all'Art.10;

- non sia trascorso il quinto anniversario della data di decorrenza, fermo restando che la Compagnia si riserva la facoltà di non accettare il versamento dei premi aggiuntivi anche anteriormente a tale anniversario.

Art. 4 - Bonus

Al 10° anniversario della data di decorrenza del contratto, a condizione che non siano stati effettuati riscatti parziali sino a tale anniversario, la Compagnia riconosce un Bonus - sotto forma di maggiorazione della cedola annua - di importo pari allo 0,50% del premio unico versato al netto del relativo costo fisso.

Art. 5 - Clausola di rivalutazione del capitale assicurato

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita collegata alla gestione interna separata "Remunera più", il cui Regolamento viene riportato in calce alle presenti Condizioni contrattuali.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, ogni contratto collegato alla suddetta gestione interna separata viene rivalutato mediante aumento - a totale carico della Compagnia - della riserva matematica costituitasi a tale epoca sulla base del tasso di rendimento annuale della gestione interna separata "Remunera più" quale determinato con le modalità indicate all'Art.3 del relativo Regolamento.

In particolare, il tasso di rendimento annuale della gestione interna separata "Remunera più" utilizzato ai fini della rivalutazione è quello rilevato il terzo mese antecedente l'anniversario della data di decorrenza dei contratti collegati a detta gestione.

A) Misura annua di rivalutazione

La misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto si ottiene sottraendo al rendimento annuo della gestione interna separata "Remunera più", come sopra rilevato, un valore denominato "rendimento trattenuto".

Detto rendimento trattenuto viene determinato secondo le modalità indicate nella tabella di seguito riportata:

Rendimento annuo della gestione "Remunera più"	Rendimento trattenuto
Fino al 3,00% compreso	1,10%
Superiore o pari al 4,00%	1,60%
Compreso tra il 3,01% ed il 3,99%	1,10% maggiorato di mezzo centesimo di punto percentuale per ogni centesimo di punto percentuale di rendimento della gestione "Remunera più" superiore al 3,00%*

* Esempio: se il rendimento della gestione "Remunera più" è del 3,50%, il rendimento trattenuto dalla Compagnia sarà pari all'1,35%.

La misura annua di rivalutazione non può comunque essere inferiore a 0,00%.

B) Rivalutazione annuale del capitale assicurato

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato viene rivalutato nei termini seguenti:

- al primo anniversario della data di decorrenza, il capitale assicurato costituito a fronte del premio unico iniziale, viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura di rivalutazione di cui al punto A). Il capitale così ottenuto viene diminuito della cedola annua di cui al successivo punto D);
- il capitale assicurato in vigore ad ogni anniversario della data di decorrenza successivo al primo, al netto di eventuali riscatti parziali, viene aumentato di un importo pari al prodotto del

capitale stesso per la misura di rivalutazione di cui al punto A). Il capitale così ottenuto viene diminuito della cedola annua di cui al successivo punto D);

- le porzioni di capitale costituite a fronte di ciascun premio aggiuntivo versato nei dodici mesi precedenti ogni anniversario della data di decorrenza, al netto di eventuali riscatti parziali, vengono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna porzione, in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuto pro-rata temporis, per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e l'anniversario della data di decorrenza immediatamente successivo. La porzione di capitale così ottenuta viene diminuita della parte di cedola annua relativa a ciascun versamento aggiuntivo considerato.

C) Rivalutazione del capitale assicurato in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, e sempreché la data del decesso non coincida con un anniversario della data di decorrenza, il capitale assicurato viene rivalutato nei termini seguenti:

- il capitale assicurato all'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente la data del decesso, al netto di eventuali riscatti parziali, viene aumentato dell'interesse derivante dalla capitalizzazione del capitale stesso, in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuto pro-rata temporis per il periodo di tempo compreso tra l'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente e la data del decesso;
- le porzioni di capitale eventualmente costituite fra il suddetto anniversario della data di decorrenza e la data del decesso, al netto di eventuali riscatti parziali, vengono aumentate dell'interesse derivante dalla capitalizzazione di ciascuna porzione, in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuto pro-rata temporis per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la data del decesso.

Resta in ogni caso inteso che:

Anteriormente al 6° anniversario della data di decorrenza

considerato che il rendimento annuo attribuito al contratto dalla gestione interna separata viene periodicamente liquidato – sotto forma di cedola annua – fino ad un massimo dell'1,50%, la parte di rendimento della gestione eventualmente non liquidata (in quanto eccedente l'1,50%) per ciascuno dei primi 5 anni di durata contrattuale resta acquisita (ovvero si consolida) al contratto sino al 6° anniversario della data di decorrenza.

Al 6° anniversario della data di decorrenza

viene liquidata – sotto forma di cedola annua – sia la parte di rendimento attribuito al contratto da parte della gestione e non liquidata con le prime 5 cedole annue sia l'intero rendimento attribuito dalla gestione relativamente al 6° anno di durata contrattuale.

Successivamente al 6° anniversario della data di decorrenza (fatto salvo il solo 10° anniversario)

viene periodicamente liquidato – sotto forma di cedola annua – l'intero rendimento attribuito dalla gestione al contratto per il corrispondente anno di durata contrattuale.

Al 10° anniversario della data di decorrenza

la Compagnia garantisce che le cedole relative ai primi dieci anni di durata contrattuale esprimano almeno un rendimento complessivamente pari al 2,00% annuo semplice, calcolato per il periodo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario (c.d. "rendimento minimo garantito").

Ne consegue, pertanto, che laddove la cedola annua - che rappresenta l'intero rendimento attribuito dalla gestione interna relativamente al 10° anno di durata contrattuale - sommata alle 9 cedole annue lorde precedentemente liquidate, esprima un rendimento complessivamente inferiore al rendimento minimo garantito, detta decima cedola annua verrà aumentata del rendimento mancante, assicurando quindi al contratto il riconoscimento del rendimento minimo garantito.

La cedola annua risultante viene, inoltre, aumentata del Bonus.

D) Cedola annua

Nel corso della durata contrattuale, in caso di vita dell'Assicurato, la Compagnia riconosce al Contraente – ad ogni anniversario della data di decorrenza – una cedola annua di importo variabile determinata secondo le modalità di seguito indicate.

L'ammontare della cedola annua viene determinata facendo riferimento al Capitale Unico (pari al premio unico iniziale diminuito del relativo costo fisso) ed al Capitale Aggiuntivo (pari alla somma degli eventuali premi aggiuntivi pagati fino alla ricorrenza annua relativa allo stacco cedola).

In particolare la cedola annua liquidabile:

fino al quinto anniversario della data di decorrenza è pari, per ogni ricorrenza annua considerata, al minore tra i seguenti importi:

- il prodotto tra la somma del Capitale Unico e del Capitale Aggiuntivo ed il tasso convenzionale dell'1,50%;
- il prodotto tra la somma del Capitale Unico e del Capitale Aggiuntivo ed la misura annua di rivalutazione di cui al punto A).

Resta inteso che, con riferimento a ciascun Capitale Aggiuntivo sopra richiamato, le porzioni di capitale costituite a fronte dei premi aggiuntivi versati nei dodici mesi precedenti l'ultima ricorrenza annua considerata, vengono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna porzione, in base al tasso (1,50% o misura annua di rivalutazione) di volta in volta considerato, riconosciuto pro-rata temporis, per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la ricorrenza considerata;

al sesto anniversario della data di decorrenza è pari alla differenza tra:

- il capitale assicurato rivalutato al quinto anniversario della data di decorrenza ulteriormente aumentato di un importo pari al prodotto tra il capitale stesso e la misura annua di rivalutazione;
- la somma del Capitale Unico con il Capitale Aggiuntivo;

successivamente al sesto anniversario della data di decorrenza è pari, per ogni ricorrenza annua considerata, al prodotto tra la somma del Capitale Unico con il Capitale Aggiuntivo e la misura annua di rivalutazione;

al 10° anniversario della data di decorrenza la Compagnia garantisce che le cedole liquidate nei primi dieci anni di durata contrattuale esprimano almeno un rendimento complessivamente pari al 2,00% annuo semplice, per il periodo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario (c.d. "rendimento minimo garantito").

Ne consegue, pertanto, che laddove la cedola annua - che rappresenta l'intero rendimento attribuito dalla gestione interna relativamente al 10° anno di durata contrattuale - sommata alle 9 cedole annue lorde precedentemente liquidate, esprima un rendimento complessivamente inferiore al rendimento minimo garantito, detta ultima cedola annua verrà aumentata del rendimento mancante assicurando, quindi, al contratto il riconoscimento del rendimento minimo garantito.

La cedola annua risultante viene, inoltre, aumentata del Bonus di cui all'Art. 4.

Su ogni cedola liquidata la Compagnia trattiene un **costo fisso pari a 5,00 Euro**.

Art. 6 – Riscatto

Trascorsi dodici mesi dalla decorrenza del contratto, il Contraente può riscattare parzialmente o totalmente il proprio contratto mediante richiesta scritta consegnata allo sportello della Banca presso cui è stato sottoscritto il contratto assicurativo, ovvero inviata direttamente a Chiara Vita S.p.A. Via Pietro Gaggia n. 4 – 20139 Milano (Italia), a mezzo lettera raccomandata A.R., corredata dalla documentazione indicata all'Art. 13.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento la Compagnia provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento presso la propria sede della

documentazione completa prevista dalle Condizioni contrattuali (ovvero dalla data di ricevimento presso lo sportello bancario, se anteriore), oltre tale termine sono dovuti gli interessi di mora.

Riscatto Totale

In caso di riscatto richiesto fino al 5° anniversario (incluso) della data di decorrenza

Il valore di riscatto è dato dalla somma di ciascuna porzione di capitale assicurato rivalutata annualmente – per il tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la data del riscatto – in base ad un tasso convenzionale. Detto tasso convenzionale è pari, per ciascun anno, al minore tra l'1,50% e la misura annua di rivalutazione, di cui all'Art. 5 Lett. A).

Considerato che, ad ogni anniversario della data di decorrenza, il suddetto tasso di rendimento convenzionale (minore tra la misura annua di rivalutazione e l'1,50% annuo) viene riconosciuto attraverso la liquidazione di una cedola annua (di cui all'Art. 5 Lett. D), nel caso la data del riscatto avvenga:

- in coincidenza con un anniversario della data di decorrenza, il valore di riscatto totale è pari alla somma del Capitale Unico con il Capitale Aggiuntivo (essendo contestualmente liquidata la relativa cedola annua);
- in una data diversa dall'anniversario della decorrenza, il valore di riscatto totale è dato dalla somma del Capitale Unico con il Capitale Aggiuntivo rivalutata – per il tempo compreso tra la data del riscatto e la data di rivalutazione immediatamente precedente – in base al suddetto tasso di rendimento convenzionale. Resta inteso che, le porzioni di Capitale Aggiuntivo costituite a fronte dei premi eventualmente versati dopo l'anniversario di decorrenza precedente la data del riscatto, vengono rivalutate con i medesimi criteri a partire dalla data di costituzione delle stesse.

Fermo restando che, ai fini del riscatto, la garanzia di rendimento minimo opera solo al 10° anniversario della data di decorrenza del contratto, anteriormente al suddetto anniversario la Compagnia riconosce comunque un valore di riscatto minimo pari ai premi versati diminuiti dei costi previsti dal contratto.

In caso di riscatto richiesto dopo il 5° ed anteriormente al 6° anniversario della data di decorrenza

Il valore di riscatto è dato dalla somma di ciascuna porzione di capitale assicurato quale rivalutata annualmente – per il tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la data del riscatto – in base alla misura annua di rivalutazione, di cui all'Art. 5 Lett. A) e di volta in volta diminuita delle cedole lorde già liquidate.

Al 6° anniversario della data di decorrenza

il valore di riscatto totale è pari alla somma del Capitale Unico con il Capitale Aggiuntivo (essendo contestualmente liquidata la relativa cedola annua);

Successivamente al 6° anniversario della data di decorrenza

nel caso la data del riscatto avvenga:

- in coincidenza con un anniversario della data di decorrenza, il valore di riscatto totale è pari alla somma del Capitale Unico con il Capitale Aggiuntivo (essendo contestualmente liquidata la relativa cedola annua);
- in una data diversa dall'anniversario della decorrenza, il valore di riscatto totale è dato dalla somma del Capitale Unico con il Capitale Aggiuntivo rivalutata – per il tempo compreso tra la data del riscatto e la data di rivalutazione immediatamente precedente – in base alla misura annua di rivalutazione.

Resta inteso che, in caso di riscatto coincidente con il 10° anniversario della data di decorrenza, la garanzia di rendimento minimo prestata dalla Compagnia opera attraverso la cedola annua liquidata al suddetto 10° anniversario, secondo quanto previsto al precedente Art. 1.

Ai fini della rivalutazione annua del capitale assicurato in caso di riscatto, si tiene conto degli eventuali riscatti parziali intervenuti.

Indipendentemente dalla data del riscatto, ai fini della determinazione dell'importo liquidabile, il capitale come sopra determinato viene diminuito di un **costo fisso pari a 25,00 Euro**.

In caso di riscatto totale il contratto si risolve.

Riscatto Parziale

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri del riscatto totale, ivi inclusa l'applicazione di un **costo fisso pari a 25,00 Euro**, fermo restando che:

- l'importo lordo di ogni riscatto parziale non può essere inferiore a 2.500,00 Euro;
- il valore residuo del capitale assicurato non può essere inferiore a 50.000,00 Euro.

In caso di riscatto parziale:

- il contratto resta in vigore per il capitale assicurato residuo che, anche ai fini della rivalutazione futura, deve intendersi come nuovo capitale assicurato;
- il Capitale Unico ed il Capitale Aggiuntivo vengono riproporzionati per effetto del riscatto parziale effettuato, anche ai fini della determinazione del valore di riscatto totale.

Art. 7 – Conclusione del Contratto

Il contratto si intende concluso alle ore 24 del giorno di sottoscrizione della Proposta-Certificato da parte del Contraente e dell'Assicurato (qualora diverso dal Contraente) a condizione che sia stato corrisposto il versamento dovuto alla data di sottoscrizione del contratto stesso.

La Compagnia, a seguito della sottoscrizione della Proposta-Certificato e della corresponsione dell'importo dovuto alla decorrenza del contratto, invia al Contraente una Lettera Contrattuale di Conferma del ricevimento del versamento effettuato.

Nel caso di mancata corresponsione di tale versamento alla data stabilita, il contratto è concluso alle ore 24 del giorno in cui il Contraente ha pagato quanto dovuto.

Art. 8 – Revoca della proposta

Il Contraente, ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, ha diritto di revocare la Proposta – Certificato fino alla data di conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a Chiara Vita S.p.A. - Via Pietro Gaggia n. 4 – 20139 Milano (Italia), o presentando richiesta scritta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto.

Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione la Compagnia rimborsa al Contraente un importo pari al premio versato senza trattenuta alcuna.

Art. 9 – Diritto di recesso

Il Contraente, ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso dandone comunicazione alla Compagnia mediante richiesta scritta consegnata allo sportello della Banca presso cui è stato stipulato il contratto, ovvero inviata direttamente alla Compagnia, con lettera raccomandata A.R. indirizzata a Chiara Vita S.p.A. - Via Pietro Gaggia n. 4 – 20139 Milano (Italia).

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente il premio versato al netto del **costo fisso di 25,00 Euro** previa consegna dell'originale di Proposta-Certificato e delle eventuali appendici.

Il diritto di recesso libera il Contraente e la Compagnia da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso.

Art. 10 – Decorrenza e durata

La decorrenza del contratto e delle relative coperture assicurative coincide con la data di conclusione del contratto.

La durata del presente contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Art. 11 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto totale o parziale richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario.

Art. 12 – Beneficiari

Il Contraente designa, al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, i Beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatosi il decesso dell'Assicurato, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. Sono comunque salve le previsioni di cui all'art. 1922 C.C.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere effettuate mediante comunicazione scritta, sottoscritta in originale dal Contraente, alla Compagnia o mediante testamento.

Art. 13 - Pagamenti della Compagnia

Ogni richiesta di liquidazione dovrà essere inviata alla Compagnia a mezzo raccomandata A.R. corredata dai seguenti documenti:

- In caso di pagamento di cedola annuale:
 - coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN) nel caso siano variate rispetto a quanto precedentemente comunicato.
- In caso di riscatto parziale:
 - richiesta di riscatto sottoscritta in originale dal Contraente. In questo caso, dovrà essere esplicitamente indicato il valore che si intende riscattare, al lordo della tassazione;
 - fotocopia leggibile di un valido documento di identità del Contraente;
 - coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN del Contraente).

Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso.
- In caso di riscatto totale
 - richiesta di riscatto sottoscritta in originale dal Contraente;
 - certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente, ovvero autocertificazione di esistenza in vita;
 - originale della Proposta – Certificato, della Lettera contrattuale di conferma ed eventuali appendici;
 - coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN del Contraente).

Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso.
- In caso di decesso dell'Assicurato:
 - consenso all'utilizzo dei dati personali sottoscritto dai Beneficiari in caso di decesso (D.Lgs. 196/2003);

- originale della Proposta – Certificato, della Lettera contrattuale di conferma ed eventuali appendici;
- dati anagrafico fiscali dei Beneficiari e le loro coordinate bancarie sottoscritte in originale (nome, cognome, codice fiscale, Banca, codice IBAN di ciascun Beneficiario);
- fotocopia leggibile di un valido documento di identità dei Beneficiari;
- certificato di decesso dell'Assicurato (in originale);
- dichiarazione sostitutiva, in originale, dell'atto di notorietà che attesti la non esistenza di testamento dell'Assicurato e riporti l'indicazione degli eredi legittimi (se sono i Beneficiari indicati in polizza) o equipollente atto notorio;
- copia autentica del testamento, se esistente;
- copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione in caso di Beneficiario minorenne o incapace.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione sopra riportata (ovvero dalla data di ricevimento presso lo sportello bancario, se anteriore). Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei beneficiari. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Compagnia è entrata in possesso della documentazione completa.

Art. 14 – Tasse ed imposte

Tasse ed imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 15 – Foro competente

Per le controversie relative al contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore (Contraente, Assicurato o Beneficiari).

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA“REMUNERA PIÙ”

Art. 1

Viene attuata una forma di gestione speciale degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, denominata “Remunera più” (in seguito gestione interna separata). Il valore delle attività gestite non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i prodotti assicurativi che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento della gestione interna separata.

La gestione interna separata è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare n. 71 del 26 marzo 1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Art. 2

La gestione interna separata è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di Revisione iscritta all’albo di cui all’art. 161 del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza al presente Regolamento.

In particolare, sono verificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione interna separata, il rendimento di periodo della gestione interna separata, e l’adeguatezza dell’ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle Riserve Matematiche.

Art. 3

Il rendimento di periodo della gestione interna separata viene calcolato al termine di ciascun mese di calendario con riferimento ai 12 mesi di calendario precedenti, rapportando il risultato finanziario della gestione interna separata di competenza di quel periodo, al valore medio della gestione interna separata nello stesso periodo. Per risultato finanziario della gestione interna separata si intendono i proventi finanziari di competenza del periodo considerato – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della gestione interna separata – al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti, dettagliatamente elencate nel Fascicolo informativo.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore d’iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione interna separata, cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella gestione interna separata, per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per valore medio della gestione interna separata nel periodo considerato, si intende la somma della giacenza media nel periodo stesso dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media nel periodo degli investimenti in titoli e della consistenza media nel periodo di ogni altra attività nella gestione interna separata.

La consistenza media nel periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione interna separata.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo della gestione interna separata l’esercizio relativo alla verifica coincide con l’anno solare.

Art. 4

La Compagnia si riserva di modificare il regolamento della gestione interna separata a seguito di mutamenti dell’attuale legislazione ovvero per ottemperare ad indicazioni dell’Autorità di Vigilanza.

Art. 5

La valuta di riferimento è l’Euro.

Art. 6

Il Contraente ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento un prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono la gestione interna separata.

Glossario

PREMESSA

Il presente documento contiene un glossario specifico per le polizze vita, elaborato prendendo in considerazione il glossario generale ANIA, le terminologie utilizzate dalla Compagnia e le disposizioni ISVAP in materia di trasparenza delle polizze di assicurazione sulla vita.

Anno (annuo): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno bisestile).

Anno assicurativo: periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

Annuale (durata): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno bisestile).

Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente.

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario.

Beneficiario: persona fisica o giuridica, designata nel contratto o con successiva dichiarazione scritta comunicata alla Compagnia o per testamento (art. 1920 cc), che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Bimestre (bimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Capitale Aggiuntivo: pari alla somma degli eventuali premi aggiuntivi pagati fino alla ricorrenza annua relativa allo stacco cedola.

Capitale assicurato: capitale – dato dalla somma del Capitale Unico, con l'eventuale Capitale Aggiuntivo e il Bonus, ove previsto – che costituisce la base di riferimento per il calcolo delle prestazioni liquidabili in caso di decesso dell'Assicurato, in caso di liquidazione delle cedole annue ed in caso di riscatto.

Capitale Unico: pari al premio unico iniziale diminuito del relativo costo fisso.

Caricamenti: parte del premio versato dal Contraente, al netto di costi fissi, destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia.

Certificato: vedi "Contratto / Proposta-Certificato".

Cessione, Pegno e Vincolo: condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Compagnia: vedi "Società".

Composizione della gestione interna separata: composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione interna separata.

Condizioni contrattuali (o di polizza, o di assicurazione): insieme delle norme e delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.

Cedolamento: meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto.

Consolidamento: meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto.

Conto corrente del Contraente: è il conto corrente di cui è titolare il Contraente. Tale conto è acceso presso una delle Filiali degli Istituti di Credito del Gruppo Banco Desio.

Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.

Costi (o spese): oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati e sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.

Costi fissi: (costi o spese di emissione, di liquidazione): oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto, delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi, di liquidazione parziale o totale delle somme assicurate e liquidazione cedole.

Costo percentuale medio annuo: indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Compagnia, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Data di conclusione del contratto: è la data di perfezionamento del contratto assicurativo. In questo caso coincide con la data di decorrenza delle coperture assicurative.

Data di decorrenza delle coperture assicurative / decorrenza del contratto: momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. In questo caso coincide con le ore 24 della data di sottoscrizione.

Data di sottoscrizione: è la data di sottoscrizione della Proposta-Certificato.

Dati storici: risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

Dichiarazioni precontrattuali: informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

Documenti contrattuali: sono gli allegati al contratto che lo integrano e specificano. Hanno tra le Parti la stessa efficacia vincolante del contratto.

Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace, è l'intervallo temporale compreso fra la data di decorrenza delle coperture assicurative e la data di scadenza del contratto.

Durata pagamento premi: periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.

Estratto conto annuale: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto.

Età assicurativa ad una data epoca: è l'età – dell'Assicurato – calcolata maggiorando di un anno l'età compiuta in anni interi se la frazione di anno trascorsa dall'ultimo compleanno all'epoca di computo è almeno pari ai sei mesi. In caso contrario è pari all'età esatta all'epoca di computo stessa.

Fascicolo informativo: l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- scheda sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili, unit-linked e index-linked);
- nota informativa;
- condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata;
- glossario;
- modulo di proposta.

Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Ipotesi di rendimento: rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Compagnia.

Interesse semplice: l'interesse viene detto semplice quando cresce linearmente col tempo, secondo un fattore di proporzionalità costituito dal prodotto del capitale iniziale e del tasso di interesse unitario. La capitalizzazione semplice si chiama così perché l'interesse viene calcolato sempre sul capitale iniziale.

ISVAP : Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle Compagnie di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Liquidazione: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Misura annua minima di rivalutazione: rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate.

Nota informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Opzione: clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.

Pegno: vedi: "Cessione, Pegno e Vincolo". Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

Polizza o Lettera contrattuale di conferma: documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio aggiuntivo (o versamento aggiuntivo): importo che il Contraente ha facoltà di corrispondere per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

Premio unico: importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato.

Premio ricorrente: importo che il Contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del pagamento dei premi, in cui ciascun premio concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.

Prestazione assicurata: somma pagabile sotto forma di capitale che la Compagnia garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Progetto esemplificativo: ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.

Progetto personalizzato: ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.

Proposta-Certificato: documento sottoscritto dal Contraente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate, e che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Prospetto annuale della composizione della gestione interna separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione interna separata.

Quadrimestre (quadrimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Quinquennio (quinquennale): periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo).

Recesso (o ripensamento): diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Regolamento della gestione interna separata: l'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione interna separata.

"Remunera più": gestione interna separata appositamente creata dalla Compagnia e gestita separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili.

Rendiconto annuale della gestione separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

Rendimento finanziario: risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendimento minimo trattenuto: rendimento finanziario fisso che la Compagnia trattiene dal rendimento finanziario della gestione separata.

Revoca: diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

Ricorrenza annuale: l'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

Riscatto totale: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

Rischio demografico: rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Compagnia di erogare la prestazione assicurata.

Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Compagnie particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

Rivalutazione: maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione.

Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto.

Scheda sintetica: documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento della gestione separata a cui sono collegate le prestazioni.

Sconto di premio: operazione descritta nella nota informativa attraverso la quale la Compagnia riconosce al Contraente una riduzione del premio di tariffa applicato, e quindi di fatto una maggiorazione delle prestazioni assicurate, in dipendenza di determinate condizioni.

Semestre (semestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Settimana (settimanale): periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni.

Sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società (di assicurazione): Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. Per questo contratto Chiara Vita S.p.A.

Società di revisione: società diversa dalla Compagnia di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione interna separata.

Sostituto d'imposta: soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Trimestre (trimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

Vincolo: vedi "Cessione, pegno, vincolo, riduzione, prestiti".

Proposta-Certificato

NUOVA CEDOLA NO LOAD

**Contratto di assicurazione sulla vita, a premio unico, con partecipazione agli utili e
corresponsione di cedole annuali**

N. PROPOSTA

CONTRAENTE

Nome e Cognome _____
Residenza: _____
Sesso: ___ Nato/a il _____
Nazionalità: _____
Codice fiscale / Partita IVA: _____
Documento identificativo (*): _____ rilasciato in data _____
da _____
Recapito per la corrispondenza Indirizzo: _____

LEGALE RAPPRESENTANTE

Nome e Cognome _____
Residenza: _____
Sesso: ___ Nato/a il _____
Nazionalità: _____
Codice fiscale: _____
Documento identificativo (*): _____ rilasciato in data _____
da _____
(* ai sensi della Legge 5 Luglio 1991 n. 197

ASSICURATO (se diverso dal Contraente)

Nome e Cognome _____
Residenza: _____
Sesso: ___
Nato/a il _____
Nazionalità: _____
Codice fiscale: _____

TARIFFA A PREMIO UNICO

Data di conclusione del contratto: le ore 24.00 del _____
Data di decorrenza delle coperture assicurative: le ore 24.00 del _____
Premio unico versato: Euro _____

DESIGNAZIONE BENEFICIARIA

In caso di Decesso dell'Assicurato: _____

DIRITTO DI REVOCA DEL CONTRAENTE

Il Contraente ha diritto di revocare la Proposta – Certificato fino alla data di conclusione del contratto. La Compagnia rimborserà il premio eventualmente corrisposto.

COPIA PER IL CONTRAENTE



Chiara Vita S.p.A. – Compagnia di Assicurazione sulla Vita S.p.A.
Sede Legale e Operativa Via Pietro Gaggia, 4 - 20139 Milano Tel 02 57.43.86.1 – fax 02 55.24.99.04
Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Capitale Sociale € 34.178.000,00 i.v. Num. Iscriz. del Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 - R.E.A. n. 1882793
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00142 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. d'ordine 031
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. I.S.V.A.P. n. 1979 del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288)

Proposta-Certificato

NUOVA CEDOLA NO LOAD

Contratto di assicurazione sulla vita, a premio unico, con partecipazione agli utili e corresponsione di cedole annuali

N. PROPOSTA

DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Il Contraente ha diritto di recedere entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. La Compagnia rimborserà il premio corrisposto al netto dei **costi fissi di 25,00 Euro**.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il sottoscritto _____ Contraente della presente Proposta-Certificato N. _____, autorizza il pagamento del premio di perfezionamento della stessa tramite addebito sul proprio C/C, IBAN _____ per l'importo di Euro _____ con valuta fissa beneficiario del _____ a favore di Chiara Vita S.p.A. IBAN IT31E0344033106000000501300 del Banco di Desio e della Brianza.

Firma del Contraente/Legale Rappresentante

DICHIARAZIONE

Dopo attenta verifica, il sottoscritto Assicurato, unitamente al Contraente:

dichiara di essere al corrente che non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle previste;

conferma l'esattezza e la completezza delle dichiarazioni rese nel presente documento e dichiara di conoscere ed accettare la determinazione della prestazione effettiva assicurata.

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente proposta - Certificato, il Fascicolo informativo ed il Progetto Esemplificativo delle prestazioni in forma personalizzata, nonché la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti del Contraente. Dichiara inoltre di accettare integralmente il contenuto delle Condizioni contrattuali di cui al Mod. 146 Ed. 03/2010 e che il presente documento non contiene cancellature e di non averne ricevuti altri ad integrazione dello stesso.

Firma del Contraente/Legale Rappresentante

Firma dell'Assicurato

Io sottoscritto Contraente dichiaro di approvare specificatamente, ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli delle sopraindicate Condizioni contrattuali: Artt: 1 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 e 13.

Firma del Contraente/Legale Rappresentante

SPAZIO RISERVATO ALL'INCARICATO DELLA BANCA

Dichiaro di aver provveduto personalmente all'identificazione dei sottoscrittori, le cui generalità sono riportate fedelmente negli spazi appositi, che le firme sono state riportate in mia presenza e che il versamento del premio unico è stato effettuato per intero e con le modalità sopra indicate. Dichiaro inoltre di aver presa visione e di essere a conoscenza del Decreto Legislativo n. 231/2007 e degli obblighi ivi previsti.

Nome Cognome _____ operatore Filiale _____

Firma dell'Incaricato della Banca



Proposta-Certificato

NUOVA CEDOLA NO LOAD

Contratto di assicurazione sulla vita, a premio unico, con partecipazione agli utili e corresponsione di cedole annuali

N. PROPOSTA

Impegno a fornire l'informativa

Il Contraente si impegna a fornire, in nome e per conto dell'assicuratore e conformemente al testo ricevuto, l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 196/03, agli eventuali altri interessati di cui lo stesso abbia conferito alla Compagnia i dati personali con la stipula del presente contratto.

Luogo e data

Firma del Contraente/Legale Rappresentante

Consenso per il trattamento di dati personali e sensibili ai sensi degli art. 23, 24 e 26 del D.Lgs. 196/2003

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, il/la sottoscritto/a, in qualità di interessato/a e consapevole, in particolare, che il trattamento potrà riguardare anche i dati "sensibili" di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) del decreto, vale a dire i dati

"idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale":

dà nega

il consenso al trattamento dei propri dati sensibili necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa;

dà nega

il consenso alla comunicazione dei propri dati sensibili ai soggetti indicati al punto 5, lett. a) dell'informativa che li potranno sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1 lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge, consapevole che, in mancanza di consenso, la Compagnia non potrà dare corso ad operazioni che prevedono tali comunicazioni, con tutte le conseguenze illustrate in informativa.

COPIA PER IL CONTRAENTE

Luogo e data

Firma del Contraente/
Legale Rappresentante

Firma dell'Assicurato
(se diverso dal Contraente)



Chiara Vita S.p.A. – Compagnia di Assicurazione sulla Vita S.p.A.
Sede Legale e Operative Via P. Gaggia, 4 20139 Milano Tel 02 5743861 – fax 0255249904
Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Capitale Sociale € 34.178.000,00 i.v. Num. Iscriz. del Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 - R.E.A. n. 1882793
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00142 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. d'ordine 031
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. I.S.V.A.P. n. 1979 del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288)

INFORMATIVA RESA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. N. 196/03

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Decreto), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte della Compagnia delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Compagnia è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Decreto: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, nonché da società di servizi.

3. Conferimento dei dati

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri.

5. Comunicazione di dati

I dati personali possono essere comunicati:

- a) per le finalità di cui al punto 1, lett. a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, medici legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione, il pagamento dei sinistri ed il recupero dei crediti, nonché società di servizi informatici, di archiviazione o di imbustamento e/o smistamento della corrispondenza; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; Isvap, Ministero dello sviluppo economico, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario centrale infortuni, Dipartimento per i trasporti terrestri);
- b) per le finalità di cui al punto 1, lett. b) a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) o a società di promozione e/o sviluppo commerciale;

- c) per quanto riguarda le informazioni relative alle operazioni ritenute “sospette” ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.lg. 21 novembre 2007, n. 231, potranno essere comunicate ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo.

6. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi Terzi rispetto all'Unione Europea.

8. Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Decreto conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. Titolare e responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è **Chiara Vita S.p.A.**, con sede in Via Pietro Gaggia 4, 20139 - Milano.

Responsabile del trattamento è il **Responsabile della Funzione Supporto Tecnico Vita** pro tempore vigente. L'elenco completo dei responsabili è conoscibile inoltrando richiesta via e-mail all'Ufficio Legale di Gruppo/Privacy (privacy@helvetia.it) o via fax 02.5351.298.